



COPIA CONFORME



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 della Legge 241/90)

TRA


Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (C.F. 97099470581), con sede in Roma Via XX Settembre n. 20, in persona del Dirigente dell'Ufficio PEMAC III, di seguito anche solo Ministero, delegato alla stipula con Decreto direttoriale 18 febbraio 2019 n. 4089 (**Allegato 1**);

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, con C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, avente sede in via Po n. 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente - delegato alla stipula con Decreto del Vice Presidente n. XXX del XX aprile 2019 (**Allegato 2**).

PREMESSO CHE

- a) il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 reca *"Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;
- b) l'art. 103 del suddetto regio decreto, in particolare, stabilisce che *"l'attività posta in essere dal funzionario che conclude il contratto deve essere controllata da un altro funzionario per cui non possono cumularsi nella stessa persona le attribuzioni di conclusione e di approvazione del"*



contratto”;

c) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

d) il Decreto Legislativo 26 maggio 2014, n. 154, reca *“Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;*

e) il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 100, reca *“Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;*

f) il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca *“Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”* e successive modifiche ed integrazioni;

g) il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, reca *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;*

h) il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, reca *“Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;*

i) con D.P.C.M. 1° marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti al prot. n.



212, del 29 marzo 2017, il Dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore Generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

j) con Decreto Ministeriale n. 25194, del 29 dicembre 2017, il Dr. Giovanni D'Onofrio è stata nominato dirigente dell'Ufficio Dirigenziale non generale PEMAC III "Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale";

k) ai sensi dell'art. 34 "*Promozione dell'acquacoltura sostenibile*" del Reg. (UE) 1380 del 2013 il Ministero ha elaborato il Piano Strategico per l'acquacoltura in Italia (2014-2020) (di seguito il PSA) che individua le azioni strategiche per il raggiungimento dei macroobiettivi: i) Rafforzare la capacità istituzionale e semplificare le procedure amministrative; ii) Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello spazio e l'aumento del potenziale dei siti; iii) Promuovere la competitività dell'acquacoltura; iv) Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori sfruttandone i vantaggi concorrenziali;

l) in particolare, nell'ambito dei macro obiettivi i) e iii), il Ministero svolge attività complesse, tra cui il governo centrale delle azioni strategiche attuate sul territorio nazionale, il dialogo permanente con l'Unione Europea e gli organismi sovranazionali che partecipano alle politiche di settore, il coordinamento e il raccordo tra altre Amministrazioni nazionali, locali, gli Enti e gli operatori del settore, nonché il sostegno e la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnica e



tecnologica;

m) il PSA attribuisce un ruolo strategico al settore della molluschicoltura, considerato un ambito chiave per la crescita dell'economia e per le prospettive di occupazione nelle Regioni costiere del Mediterraneo;

n) in considerazione del complesso delle citate attività, il Ministero ritiene opportuno avvalersi di un supporto tecnico scientifico e istituzionale al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;

o) il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e riordinato dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

p) il CREA ha, tra le proprie attività statutarie, lo sviluppo di azioni di innovazione tecnologica nei settori produttivi e di ricerca scientifica, il supporto e l'assistenza tecnico-scientifica e la consulenza ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, la divulgazione scientifica e l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca;

q) il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA ZA si occupa di



zootecnia e acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti. Il Centro svolge attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica;

r) il CREA-ZA si occupa di tematiche inerenti tutte le specie di allevamento terrestri e di acquacoltura, con attività prevalente nei settori della genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione e trasformazione, e che il Centro negli ultimi anni ha svolto diverse analisi economiche e di scenari riguardo in particolare l'acquacoltura convenzionale, quella biologica in Italia e in Europa come supporto alle decisioni politico-organizzative del Ministero;

s) legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

t) con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2016 n. 19083, prot. CREA del 14 marzo 2017 n. 10230, è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza*



organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

u) con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2017 il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

v) lo Statuto del CREA è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

w) l'art. 2 comma 2 dello Statuto del CREA prevede che *“per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente”*;

x) con Decreto del Presidente n. 64 dell'11 dicembre 2017 la Prof.ssa Alessandra Gentile è stata nominata Vicepresidente dell'Ente;

y) con delibera n. 18 dell'8 marzo 2019 del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Antonio Di Monte è stato nominato Direttore Generale f.f. dell'Ente;

z) con Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019, il Dott. Antonio Di Monte è stato nominato Direttore Generale f.f. dell'Ente con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

aa) la natura giuridica del CREA e le sue specifiche attività istituzionali sono caratterizzate da profili di interesse comune rispetto a quelle svolte dalla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura e il Ministero ritiene che il CREA, attraverso i propri Centri di ricerca, sia l'ente in grado



di rispondere efficacemente alle esigenze operative espresse;

bb) il Ministero con nota prot. n. 23284 del 27 novembre 2018 ha chiesto al CREA la predisposizione di una proposta progettuale per supportare l'Amministrazione nelle attività legate all'attuazione del PSA, sopra richiamate;

cc) il CREA, con nota prot. n. 54793 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso la proposta progettuale denominata *"Supporto istituzionale e tecnico-scientifico per l'attuazione del Piano Strategico per l'acquacoltura in Italia (2014-2020): azioni a sostegno del coordinamento organizzativo, dell'innovazione e della ricerca per le imprese e per il miglioramento della conoscenza e del trasferimento tecnologico - AQUACULTURE 2020"*, coordinata dal Direttore del Centro di ricerca Zootecnica e Acquacoltura (CREA-ZA);

dd) il Ministero, con nota prot. n. 26388 del 27 dicembre 2018, ha comunicato al CREA la coerenza della proposta progettuale con le specifiche iniziative individuate in sede di Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019;

ee) il Ministero, con nota prot. n. 3494 del 15 febbraio 2019, acquisita al prot. CREA n. 7598 nella medesima data, ravvisando l'esigenza di istituire un forum tematico nell'ambito della Piattaforma italiana per l'acquacoltura, ha richiesto al CREA di implementare la proposta progettuale presentata;

ff) il CREA con nota prot. n. 8711 del 22 febbraio 2019 ha ritrasmesso la proposta progettuale con le integrazioni richieste;

gg) il Ministero, con nota prot. n. 3962 del 22 febbraio 2019, ha comunicato



al CREA l'approvazione dell'integrazione della citata proposta progettuale;

hh) con Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 18 febbraio 2019 n. 4089 il Dr. Giovanni D'Onofrio è stata delegato alla stipula della presente Convenzione;

ii) con Decreto del Vice Presidente n. **XXX** del **XX** aprile 2019 il Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. del CREA è stato delegato alla stipula del presente accordo;

jj) le parti ritengono di procedere alla stipula di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 al fine di definire le modalità per lo svolgimento delle attività, la tempistica, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse soprariportate, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Con il presente Accordo, il Ministero e il CREA decidono di realizzare le attività previste nell'ambito della proposta progettuale esecutiva (**Allegato 3**) inerente la realizzazione di azioni rispondenti ai macrobiettivi i) e iii) del Piano Strategico dell'Acquacoltura in Italia.

Nello specifico le attività delle quali si occuperà il CREA si articoleranno in tre linee di attività (Moduli di progetto), tra loro collegate sinergicamente:



Modulo 1 – Supporto istituzionale in ambito europeo e mediterraneo:

supporto tecnico/scientifico all'Amministrazione nell'ambito delle attività istituzionali a livello nazionale, comunitario (Commissione europea) e internazionale (Comitato Acquacoltura della Commissione Generale del Mediterraneo della FAO);

Modulo 2 – Gestione di uno strumento per il coordinamento e il dialogo a

livello nazionale: organizzazione di un ambiente di lavoro a disposizione dei diversi portatori di interesse per raccogliere le esigenze e proporre soluzioni utili per la crescita e la competitività dell'acquacoltura;


Modulo 3 – Approfondimenti di natura tecnico-scientifica nell'ambito del

settore della molluschicoltura nazionale: approfondimento degli aspetti economici della molluschicoltura italiana e di tecnologie e strumenti innovativi per la valutazione ambientale degli impatti del settore produttivo, al fine di aumentare il grado di integrazione ambientale e sostenibilità; trasferimento degli esiti degli approfondimenti agli operatori del settore e alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Art. 3 - Impegni comuni alle parti

3.1 In applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti - ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati - si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo



la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- a impegnarsi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;
- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

3.2 Ai fini che precedono, le parti si impegnano a cooperare tra loro fornendo il supporto informativo e o documentale necessario alla corretta esecuzione e al puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti.

Art. 4 - Impegni del Ministero

4.1 Il Ministero coordina la realizzazione delle attività al fine di perseguire una ottimale integrazione con le attività intraprese dal CREA e di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'operazione di cui trattasi.

4.2 Il Ministero si impegna a curare il necessario coordinamento delle attività, anche durante la fase esecutiva.


4.3 Il Ministero mette a disposizione le risorse umane degli uffici preposti alle attività funzionali alla realizzazione della proposta progettuale.



4.4 Il Ministero, nell'ambito delle attività individuate nella proposta progettuale, si impegna a mettere a disposizione del CREA strumenti e *know*

how, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riferiscono a:

- dati statistici di esclusiva proprietà del Ministero, relativi agli andamenti congiunturali di mercato sui consumi in materia di pesca e acquacoltura, nonché agli orientamenti, alle percezioni e alle preferenze dei consumatori di prodotti ittici, acquisiti a seguito di attività di ricerca posta in essere da uffici organici della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ovvero da enti ed istituti che hanno svolto attività in favore dell'Amministrazione;
- studi e analisi di settore di esclusiva proprietà del Ministero, relativi agli andamenti congiunturali di mercato sui consumi in materia di pesca e acquacoltura, nonché agli orientamenti, alle percezioni e alle preferenze dei consumatori di prodotti ittici, acquisiti a seguito di attività di ricerca posta in essere da uffici organici della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ovvero da enti ed istituti che hanno svolto attività in favore dell'Amministrazione;
- supporto nella ricognizione tecnica e normativa di settore utile alla realizzazione delle attività progettuali, nonché alla definizione dello scenario di riferimento, da parte di uffici organici della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e di tecnici che hanno maturato esperienza nella materia;
- supporto tecnico-scientifico attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa.



Art. 5 – Impegni del CREA

5.1 Il CREA, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, si impegna a prestare la propria collaborazione nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, in conformità a quanto previsto nella proposta progettuale dalla stessa presentata (Allegato 3).

5.2 Il CREA assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte nella suddetta proposta progettuale.

5.3 Il CREA si impegna a fornire entro il 30 marzo di ogni anno una relazione di sintesi sull'attuazione del piano Piano Strategico per l'acquacoltura in Italia e sullo stato generale del settore;

5.3 Il Ministero si riserva la facoltà di concordare con il CREA gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, comunque nel rispetto e nei limiti dell'importo di cui al successivo art. 9.

Art. 6 - Efficacia e termini di realizzazione delle attività

6.1 Il presente Accordo è efficace nei confronti delle Parti soltanto dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. Il Ministero comunica tempestivamente al CREA l'avvenuta registrazione dell'Accordo medesimo.

6.2 Il CREA, previa comunicazione al Ministero, darà avvio alle attività oggetto dell'Accordo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 6.1; dalla data indicata nella comunicazione di avvio delle attività decorrono formalmente i termini indicati nel presente Accordo.



6.3 Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovrà rispettare quanto stabilito dalla proposta progettuale presentata dal CREA e dal crono-programma nella stessa riportato.

6.4 Le attività dovranno comunque essere integralmente ultimate entro il termine di 36 mesi dalla data di avvio formale delle attività di cui al precedente punto 6.2, salvo proroga concessa previa autorizzazione del Ministero.

Art. 7 - Modalità di raccordo tra le Parti


7.1 Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente, con successiva corrispondenza, il nominativo del responsabile dell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

7.2 Le parti s'impegnano a collaborare affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione ai reciproci responsabili di ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

7.4. Al termine della validità dell'Accordo, il responsabile individuato dal CREA è tenuto a presentare al Ministero una relazione tecnica finale sull'attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 – Rendicontazione delle spese

8.1 In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, è riconosciuta al CREA, a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma, posta a carico delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7043, "Contributi per la ricerca



scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima”, pari a € 520.000,00 (cinquecentoventimila/00).

8.2 Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

8.3 L’importo di cui al punto 8.1 verrà erogato con le seguenti modalità:

a) il 40% dell’importo, a titolo di prima anticipazione, da erogarsi a cura del Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio formale delle attività previste dal presente Accordo.

b) il 40% dell’importo, a titolo di seconda anticipazione, entro 30 giorni dalla presentazione dei seguenti atti e/o documentazione:

- richiesta di liquidazione parziale;
- relazione tecnica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredata della rendicontazione delle spese sostenute sufficienti a coprire la prima anticipazione;

c) il 20% dell’importo, quale saldo, a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di erogazione finale;
- relazione tecnica finale, sottoscritta dal responsabile dell’esecuzione individuato dal CREA ai sensi del precedente art. 7, su tutte le attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, corredata della rendicontazione delle spese sostenute residue e non rendicontate, fino a concorrenza del 100% dell’importo.



La erogazione del saldo finale è altresì subordinata alla presentazione da parte del responsabile dell'esecuzione, individuato dal Ministero ai sensi dell'art. 7, di una apposita relazione attestante la conformità delle attività espletate rispetto a quanto previsto nel presente Accordo.

8.4 I costi e le spese per le attività di competenza del Ministero restano a carico dello stesso.

Art. 9 - Variazioni

9.1 Fermo restando l'importo complessivo della spesa ammessa e del limite delle somme previste, sono ammesse variazioni compensative tra gli importi complessivi delle singole linee di attività previste dalla proposta progettuale (Supporto istituzionale in ambito europeo e mediterraneo, Gestione di uno strumento per il coordinamento e il dialogo a livello nazionale, Approfondimenti di natura tecnico-scientifica nell'ambito del settore della molluschicoltura nazionale), come approvate, sino ad un massimo del 25% (venticinque per cento).

9.2 Variazioni superiori alla suddetta misura del 25% oppure l'introduzione di nuove linee di attività o nuove fasi che compongono le linee di attività dovranno essere autorizzate preventivamente dal Ministero.

9.3 Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico del CREA.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

10.1 Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali



11.1 Il CREA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dallo stesso disciplinato. Detto obbligo non concerne i dati che siano o diventino di pubblico dominio.

11.2 Il CREA si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

11.3 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal CREA se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

11.4 Il CREA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

11.5 Il Ministero, a sua volta, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza come informazioni riservate dal CREA nello svolgimento delle attività progettuali.



11.6 Il Ministero è Titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione del presente Accordo, a norma del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il CREA opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzata a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiamo i previsti requisiti.

Le attività di realizzazione dell'Accordo saranno definite in piani annuali di dettaglio, le Parti si scambieranno la documentazione prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 per regolare i rapporti tra Titolare e Responsabile dei trattamenti.


Art. 12 - Tutela contro azioni di terzi

12.1 Il CREA utilizzerà la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

12.2 Il CREA, pertanto, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo alla stessa imputabili.

Art. 13 - Diritto di recesso

13.1 Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente



Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Ministero si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 14 - Controversie e foro competente

14.1 Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione competente come da normativa vigente.

Art. 15 - Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

15.1 In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", al progetto sopracitato è assegnato il seguente CUP J89F18001630007.

15.2 In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.

15.3 Le operazioni effettuate ai sensi della presente convenzione non sono soggette a I.V.A. come previsto ai sensi dell'art. 4 comm. 4 del D.P.R. 633/72.

Art. 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti recapiti:



per il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

Via XX settembre, n. 20, Roma

Alla c.a. dell'Ufficio Pemac I

e-mail: pemac1@politicheagricole.it

PEC: pemac1@pec.politicheagricole.gov.it

per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(CREA)

Via Po n. 14, Roma

Alla c.a. del Direttore Generale f.f. Dott. Antonio Di Monte

e-mail: segreteria.direttoregenerale@crea.gov.it

PEC: crea@pec.crea.gov.it

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo –
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura

Dott. Giovanni D'Onofrio



Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(CREA)

Direttore Generale f.f.

Dott. Antonio Di Monte

Allegati:

Allegato 1- Delega alla firma MIPAAFT

Allegato 2 - Delega alla firma CREA

Allegato 3 - Proposta progettuale